

Regolamento per l'utilizzo e la disciplina delle aree di sosta a pagamento

(approvato con Delibera di Consiglio 64 del 20/07/2016)

Titolo I – Principi Generali

Articolo 1 – Ambito e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo e la gestione dell'attività dei parcheggi a raso soggetti al pagamento di una tariffa oraria, non custoditi, individuati dal Comune di Potenza sul proprio territorio, gestiti direttamente o affidati a terzi mediante apposito atto deliberativo.

Articolo 2 – Regolamentazione generale della sosta

1. I parcheggi disciplinati dal presente Regolamento sono costituiti dalle aree del territorio comunale destinate a sosta e soggette al pagamento di tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

2. L'istituzione delle aree di sosta soggette a tariffa è deliberata dalla Giunta secondo le prescrizioni dell'art. 7, c. 1, lett. f), c. 8 e c. 9 del D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e ss.mm ed ii.

3. La disciplina della sosta avviene a mezzo di ordinanza sindacale riportante tutte le indicazioni in merito agli spazi, agli orari ed ai giorni di vigenza dei provvedimenti stessi.

4. Il servizio deve essere svolto secondo gli orari, i periodi e le tariffe indicati dall'Amministrazione Comunale.

5. Gli orari, i periodi e le tariffe devono essere esposti al pubblico sulla segnaletica verticale e sui parcometri in base alle aree individuate ed alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento d'attuazione (D.P.R. n. 495/1992 e ss. mm. ed ii.).

Articolo 3 – Titoli e orari della sosta

1. La sosta nei parcheggi disciplinati dal presente Regolamento, consentita esclusivamente ai veicoli indicati al successivo art. 9, è subordinata, a titolo esaustivo, al possesso dell'idoneo titolo che può essere ottenuto:

a) a seguito di pagamento della tariffa oraria a mezzo dei parcometri muniti di sistema per il controllo del numero di tagliandi emessi e/o ticket (grattino);

b) a seguito di rilascio e pagamento di abbonamento mensile o di permesso annuale;

c) a seguito di esenzione, nei casi previsti dalla legge e dal successivo art. 14 del presente Regolamento.

2. Il pagamento della tariffa oraria a mezzo dei parcometri deve avvenire nell'immediatezza della sosta. Non è prevista alcuna tolleranza di tempo se non quella strettamente necessaria all'acquisizione o predisposizione del titolo di cui alla lettera a) del precedente comma 1.

3. L'abbonamento mensile ed il permesso annuale non danno diritto alla riserva del posto e consentono la sosta nelle aree a pagamento secondo le modalità e gli orari stabiliti per il loro rilascio.

4. La sosta nelle aree a pagamento non è oggetto di dovere di custodia del veicolo da parte del Gestore ovvero dell'Amministrazione Comunale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di deposito e custodia e dell'art. 7 lett. f) del Codice della Strada e ss. mm. ii.

5. Le zone di parcheggio a pagamento sono individuate dall'apposita segnaletica verticale in ottemperanza al Codice della Strada e relativo Regolamento attuativo e anche da apposita segnaletica orizzontale, convenzionalmente di colore blu. Ove il parcheggio dovesse avvenire non parallelamente al senso di marcia, lo stesso, oltre alla suddetta segnaletica verticale, sarà obbligatoriamente segnalato da strisce blu indicantene la modalità.

6. La sosta a pagamento è attiva secondo gli orari ed i periodi stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 4 - Pagamento della sosta

1. Il titolo di pagamento dà diritto a sostare fino all'orario di scadenza riportato nello stesso.

2. Dopo la emissione (con indicazione di data, ora e minuti di arrivo), è consentito spostarsi all'interno della stessa zona tariffaria, ove si può ulteriormente sostare per il tempo residuo.

3. Il titolo emesso non è cedibile e deve essere esposto, in modo ben visibile, esclusivamente sul cruscotto anteriore del veicolo.

4. Per soste prolungate è possibile esporre uno o più titoli con orario di inizio della sosta in successione.

Articolo 5 - Pagamento della sosta con abbonamento

1. Per l'emissione dell'abbonamento mensile è sufficiente indicare la targa del veicolo e corrispondere la tariffa prevista.

2. Non è consentito il rilascio dell'abbonamento mensile per la sosta nella Zona I.

3. L'abbonamento mensile ha valore di 30 giorni dalla data del rilascio.

4. Il tagliando di abbonamento deve essere esposto, in modo ben visibile, all'interno del veicolo, sul cruscotto del veicolo corrispondente, ovvero fissato all'interno del parabrezza.

5. È fatto assoluto divieto di esporre copia degli abbonamenti e, pertanto, l'eventuale esposizione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste per legge per l'occupazione in assenza di pagamento.

Articolo 6 – Permessi di sosta per i residenti o domiciliati nelle zone tariffate

1. I cittadini residenti in una delle zone tariffate hanno diritto al rilascio del permesso a pagamento per la sosta, con validità annuale, senza alcuna limitazione oraria e senza diritto di riserva del posto.

2. Per ogni unità abitativa potranno essere rilasciati solo due permessi annuali alle tariffe previste con deliberazione di Giunta Comunale.

3. Ogni permesso potrà riportare un numero massimo di 5 targhe autorizzate previa verifica dei requisiti di cui all'art. 7 del presente regolamento e dovrà riportare anche la zona di riferimento.

4. Il cittadino domiciliato in una delle zone tariffate, che abbia residenza in altro comune, titolare di contratto di fitto ad uso abitativo regolarmente registrato, potrà richiedere il rilascio di un permesso riportante la targa del veicolo, secondo le modalità previste dall'Art. 7.

5. La sosta dei veicoli dei cittadini in possesso del permesso annuo è consentita esclusivamente nella Zona di pertinenza, indicata sul titolo stesso nel rispetto della segnaletica verticale. La sosta in zone diverse da quella riportata nel permesso comporta l'obbligo di pagamento della stessa secondo le tariffe vigenti.
6. Il permesso annuale deve essere esposto, in modo ben visibile all'interno del veicolo censito, sul cruscotto del veicolo ovvero all'interno del parabrezza.
7. È fatto divieto assoluto di esporre copia dei permessi annui e, pertanto, la sua eventuale esposizione equivarrà alla mancata esposizione e comporterà l'applicazione delle sanzioni previste per l'occupazione in assenza di pagamento.
8. L'utilizzo improprio del permesso annuale comporterà la revoca dello stesso.

Articolo 7 - Modalità per il rilascio dei permessi di sosta per i residenti o domiciliati nelle zone tariffate

1. I permessi annuali sono rilasciati dagli uffici dell'Amministrazione Comunale o dal Gestore, in caso di affidamento del servizio a terzi, previa vidimazione da parte dell'ufficio comunale preposto.
2. In sede di prima applicazione dell'affidamento del servizio a terzi, il rilascio dei permessi annuali di cui al comma 1 sarà effettuato dagli Uffici dell'Amministrazione comunale, come disposto all'Art. 20 (Norma transitoria).
3. L'eventuale smarrimento o furto del permesso dovrà essere denunciato alle competenti autorità e comunicato alla Amministrazione Comunale o al gestore, in caso di affidamento del servizio a terzi, con trasmissione della copia della relativa denuncia.
4. In caso di alienazione, rottamazione, cambio di proprietà della vettura e cambio di residenza o domicilio dell'intestatario, il permesso dovrà essere restituito all'Amministrazione Comunale o al Gestore, in caso di affidamento del servizio a terzi, e non avrà valore a partire dalla data di uno dei predetti eventi, con tutte le conseguenze di legge.
5. Il permesso viene rilasciato in favore di residenti nelle zone tariffate che siano proprietari, possessori in locazione finanziaria (leasing) o titolari di contratto di noleggio con durata superiore a 12 mesi di veicolo omologato come "autovettura" ovvero "autoveicolo per uso promiscuo" di cui al comma 1, lettere a) e c) dell'art. 54 del Codice della Strada. Gli usufruttuari e comodatari devono dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000 l'uso esclusivo del mezzo comunque intestato ad un membro del nucleo familiare di appartenenza.
6. Il permesso viene rilasciato anche in favore di residenti e domiciliati in una delle zone tariffate che siano titolari, soci, amministratori, legali rappresentanti o dipendenti di aziende proprietarie di veicoli affidati agli stessi in uso esclusivo. La relativa richiesta di rilascio di permesso deve essere corredata di idonea documentazione comprovante detti titoli e qualità.
7. Ai fini dell'ottenimento del permesso annuale dovrà essere formulata apposita domanda esclusivamente su un modello predisposto dall'Amministrazione Comunale ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in materia di autocertificazione, che dovrà contenere:
 - a) Generalità del richiedente;
 - b) Dichiarazione di residenza (per i residenti)
 - c) Dichiarazione di residenza e domicilio (per i domiciliati);
 - d) Numeri di targa dei veicoli;
 - e) dichiarazione di destinazione d'uso di "Civile abitazione" dell'immobile;
 - f) dichiarazione di impegno a comunicare all'Amministrazione Comunale o al Gestore, in caso di affidamento del servizio a terzi, ogni futura variazione sui requisiti oggetto dell'agevolazione;
 - g) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali.

Alla stessa, poi andrà allegata la seguente documentazione:

- fotocopia documento di identità del richiedente in corso di validità;
- fotocopia della carta di circolazione del veicolo per il quale si richiede il permesso;
- fotocopia del certificato di proprietà del veicolo o comodato registrato (o dichiarazione sostitutiva di certificazione);
- copia del contratto per i soggetti intestatari di contratto (registrato) di comodato o di leasing o di noleggio con durata superiore a 12 mesi del veicolo;
- dichiarazione del legale rappresentante della società che ha affidato in uso esclusivo e privato il veicolo al richiedente, in qualità di socio, amministratore, dipendente dell'azienda (con allegata copia del documento di affidamento registrato)
- Copia del contratto di locazione/comodato dell'unità abitativa regolarmente registrata.

8. Il permesso ha validità, in ogni caso, fino al 31 dicembre di ciascun anno. Trascorso tale termine, entro e non oltre il 31 gennaio successivo, il richiedente, ai fini del rinnovo, deve presentare apposita istanza corredata da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, tesa a comprovare la persistenza delle condizioni per il rilascio del permesso.

9. Nel caso di intervenuta variazione delle condizioni sottese al rilascio l'istanza di rinnovo dovrà essere corredata da relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti.

Articolo 8 - Sostituzione dei permessi e degli abbonamenti

1. I titolari di abbonamento mensile e di permesso annuale possono chiedere la sostituzione nel titolo in corso di validità della targa di uno o più veicoli, previa presentazione della necessaria documentazione di cui all'Art. 7 del presente Regolamento.

2. Il rilascio del titolo sostitutivo dovrà avvenire contestualmente alla richiesta come per i rinnovi.

TITOLO II – OBBLIGHI E DIVIETI

Articolo 9 - Veicoli autorizzati alla sosta

1. La sosta nelle aree a pagamento è riservata esclusivamente ai veicoli come classificati dall'art. 54 comma 1, lettere a) e c) del Codice della Strada e per i veicoli con almeno tre ruote di cui all'art. 53 del predetto codice.

2. I veicoli che eccedono in misura rilevante la misura di uno stallo di parcheggio sono soggetti al pagamento della tariffa in proporzione al numero degli stalli occupati.

3. I veicoli a due ruote possono sostare soltanto nelle aree all'uopo destinate dal Comune con apposita segnaletica e non possono sostare nelle aree a pagamento.

Articolo 10 - Obblighi degli utenti

1. Gli utenti sono tenuti a:

a) rispettare il senso di sosta indicato dalla segnaletica orizzontale. Se assente, la sosta è consentita esclusivamente in modo parallelo al senso di marcia;

b) verificare la segnaletica verticale e l'indicazione dei relativi obblighi;

- c) acquisire e/o predisporre immediatamente l'idoneo titolo attestante il pagamento della tariffa oraria prevista, una volta sostato nelle aree a pagamento e posizionarlo in maniera ben visibile all'interno del veicolo;
- d) assicurarsi di aver parcheggiato il proprio veicolo in maniera corretta e da non costituire intralcio alle manovre di altri veicoli. L'obbligo al pagamento della tariffa oraria stabilita scaturisce anche e solo dall'occupazione dell'area a pagamento con un solo asse del veicolo medesimo;
- e) mantenere, nelle aree di sosta, una velocità molto moderata e in ogni caso non superiore al passo d'uomo e tale da evitare intralcio e pericolo a persone o cose;
- f) eseguire le manovre di accesso ai posti con molta cautela;
- g) parcheggiare il veicolo rispettando le norme della circolazione stradale;
- h) lasciare il veicolo in sosta con le portiere chiuse, il motore spento, perfettamente frenato ed, inoltre, adottare ogni cautela per la sicurezza delle cose proprie e di terzi;
- i) comportarsi con prudenza, prestando particolare attenzione ai pedoni eventualmente in transito;
- l) rispettare la segnaletica orizzontale e verticale ivi apposta, nonché le istruzioni eventualmente affisse nei pressi del parcometro e le direttive fornite a voce dal personale addetto, se presente;
- m) custodire con cura i permessi di abbonamento, i contrassegni, scontrini o ricevute, restando esclusivamente responsabili di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dalla loro perdita, sottrazione o dall'uso abusivo di essi;
- n) in caso di smarrimento o deterioramento dell'abbonamento è obbligo dell'utente di informare l'Amministrazione Comunale e/o il Gestore in caso di affidamento a terzi, i quali provvederanno alla sua sostituzione, previo accertamento della legittimità della richiesta;
- o) assicurarsi di aver predisposto il pagamento del titolo nella misura adeguata alle previsioni di sosta, e, comunque, non inferiore al minimo previsto (un'ora o trenta minuti ove previsto);
- p) acquisire il titolo d'avvenuto pagamento della tariffa anche da altri parcometri con medesima tariffa, ove quello più vicino al proprio veicolo risulti fuori servizio.

Articolo 11 - Divieti

1. Agli utenti è vietato, fatto salvo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada:

- a) parcheggiare al di fuori delle strisce che delimitano ogni singolo posto e, se assenti, parcheggiare in maniera non parallela al senso di marcia;
- b) sostare, senza necessità, nel parcheggio con motore acceso;
- c) ostacolare in qualsiasi modo il movimento ed il funzionamento dei servizi pubblici;
- d) effettuare o far effettuare da altri la pulizia o il lavaggio del veicolo all'interno del parcheggio;
- e) scaricare acqua, olio o altri rifiuti che possano sporcare e/o danneggiare il suolo, la vegetazione o altro all'interno dell'area destinata a parcheggio o nelle immediate vicinanze;
- f) allontanarsi dal veicolo lasciando all'interno animali o minori o persone diversamente capaci;
- g) concedere il proprio titolo di pagamento ad altri;
- h) campeggiare e bivaccare nelle aree adibite a parcheggio;
- i) fermare o sostare negli stalli adibiti a parcheggio utilizzando i dispositivi di segnalazione luminosa di pericolo (*cd. "quattro frecce"*) ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 7 del D.Lgs. 285/1992 e ss. mm. ed ii.

Articolo 12 – Occupazione aree di sosta per motivi diversi dal parcheggio

1. Per l'occupazione da parte di privati o aziende delle aree adibite a sosta a pagamento di natura o motivazione diversa da quella del parcheggio di veicoli (cantieri, stand occasionali di vendita, traslochi ecc.), resta ferma la competenza dell'Amministrazione Comunale al rilascio della relativa autorizzazione ed alla riscossione del canone di legge (COSAP). L'Amministrazione Comunale provvederà conseguentemente a darne tempestiva comunicazione al Gestore, in caso di affidamento del servizio a terzi.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, di istituire divieti di transito, di sosta oppure disporre l'occupazione delle aree a pagamento, sempre per ragioni di interesse pubblico/sociale, per la durata strettamente necessaria e senza riflessi sul rapporto finanziario tra Ente e Gestore.

TITOLO III – TARIFFE, ESENZIONI E SANZIONI

Articolo 13 - Tariffe

1. Le tariffe e gli importi relativi agli abbonamenti e ai permessi sono stabiliti con provvedimento della Giunta Comunale.

2. La sosta è consentita subordinatamente all'esposizione del titolo emesso dai parcometri ovvero all'esposizione dell'abbonamento o dei tagliandi e/o contrassegni vari in corso di validità.

Articolo 14 - Esenzioni

1. La sosta negli stalli a pagamento è gratuita nei seguenti casi:

a) alle persone con disabilità, munite del relativo contrassegno, nel caso in cui, al momento del parcheggio, il regolare posto per disabili più vicino, contrassegnato dalle strisce gialle, risulti occupato;

b) ai veicoli di servizio appartenenti a Forze Armate, Forze dell'Ordine, Polizia Locale del Comune di Potenza, Polizia Provinciale, Vigili del Fuoco, mezzi di soccorso, Comune di Potenza, opportunamente identificati o identificabili;

c) alle auto dei medici di medicina generale e dei pediatri convenzionati con il S.S.N. per le visite a domicilio e per un massimo di 1 ora, previa esposizione di apposito contrassegno rilasciato dal competente ordine professionale.

Articolo 15 - Parcheggi “rosa”

1. E' prevista l'istituzione di aree di stallo (parcheggi cd. “rosa”), riservate alle donne in gravidanza e ai neo genitori di bambini fino a 2 anni di età.

2. Il costo del parcheggio va comunque corrisposto con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Articolo 16 - Condizioni Generali

1. Con il pagamento del ticket e/o a seguito con l'uso del parcheggio l'utente accetta integralmente le condizioni stabilite nel presente regolamento.

2. In ogni caso, per i veicoli presenti durante le ore di funzionamento dei parcheggi, nelle aree a ciò adibite, valgono tutte le norme e condizioni qui stabilite, senza eccezione alcuna e ciò sia nei confronti dei gestori che dei conducenti o utilizzatori.

Articolo 17 – Attività di accertamento e contestazione delle violazioni

1. Nel caso di affidamento a terzi del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento, l'attività di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, in osservanza delle norme del Codice della Strada e del presente Regolamento, saranno effettuate anche dal Gestore a mezzo di proprio personale abilitato alle funzioni di cui all' art. 17, co 132 della L. 127/1997 (Ausiliari del Traffico).

2. La successiva attività di notificazione delle violazioni ed esazione delle sanzioni, oltre agli accessori di legge, rimane di competenza dell'Amministrazione Comunale.

3. Il Gestore, attraverso il proprio personale addetto al controllo della sosta nominato a norma di legge (Ausiliari della sosta), esercita tutte le azioni necessarie al recupero dei mancati pagamenti, parziali.

4. In ottemperanza al precedente comma, il Gestore, per mezzo dei propri addetti, verifica il possesso del titolo di cui all'art. 3. Nel caso lo stesso sia insufficiente provvederà all'emissione di uno specifico avviso di richiesta di regolarizzazione del pagamento riportante l'orario del controllo, il nome e il cognome dell'accertare in uno alla sottoscrizione, nonché gli importi e le modalità del pagamento.

5. La regolarizzazione dovrà interessare:

- il corrispettivo pari alla tariffa oraria, nel caso di sosta protratta oltre l'orario coperto da pagamento.

6. Il pagamento della regolarizzazione di cui al precedente comma deve avvenire presso gli Uffici del Gestore, come indicati sull'avviso di richiesta di regolarizzazione del pagamento, entro i 3 giorni lavorativi successivi all'accertamento.

TITOLO IV – VIGILANZA E RESPONSABILITA'

Articolo 18 – Responsabilità per danni

1. In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all'interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico del Comune di Potenza e/o del Gestore.

2. L'Amministrazione Comunale ed il Gestore non sono responsabili in merito ad eventuali furti, totali o parziali, dei veicoli in sosta presso le aree disciplinate dal presente Regolamento.

Articolo 19 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente Regolamento si fa riferimento al D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e ss. mm. ed ii. ed alle disposizioni e regolamenti allo stesso collegati, nonché a tutti i provvedimenti amministrativi in materia già adottati, non incompatibili con il presente Regolamento e con la Legge n. 127/1997, art. 17 c. 132.

Articolo 20 – Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione dell'affidamento del servizio a terzi e prima della sottoscrizione del contratto di servizio, i permessi di cui all'Art. 7 del presente Regolamento saranno rilasciati dagli Uffici dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 21 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore alla scadenza di tale termine.
2. Il presente Regolamento viene inserito, a cura del Segretario Generale, nella Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi del Comune di Potenza.
3. Ogni norma in contrasto con il presente Regolamento è da ritenersi abrogata.
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente Regolamento e di farlo osservare come atto normativo del Comune di Potenza.